



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di consiglio comunale n. _ del __/__/2022

Indice art.	TITOLO
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Istituzione e presupposto dell'Imposta
Art. 3	Determinazione della misura d'Imposta
Art. 4	Destinazione del gettito
Art. 5	Esenzione e riduzione d'Imposta
Art. 6	Gestione degli appartamenti immobiliari ad uso locazioni brevi
Art. 7	Disposizioni in materia di accertamento
Art. 8	Sanzioni
Art. 9	Versamento e riscossione coattiva
Art. 10	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Art. 11	Servizi on-line imposta di soggiorno
Art. 12	Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno
Art. 13	Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 14	Tutela dei dati personali
Art. 15	Entrata in vigore
Art. 16	Contenzioso

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: “Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”, istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2023. Il periodo di assoggettamento alla corresponsione dell'imposta di soggiorno va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Paola fino a un massimo di n. 15 pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 4 del D. L. 50 convertito con modificazioni in Legge 96/2017, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

L'imposta si applica altresì alle locazioni di immobili ad uso turistico come definiti dall'art. 53 d.lgs. 79/2011 codice del turismo e dalla legge regionale n.34/2018 “Norme sulla classificazione delle strutture turistiche extralberghiere” ossia le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti di durata non superiore a 6 mesi consecutivi, senza fornitura di servizi aggiuntivi e a condizione che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Paola, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.

5. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati, il quale assume il ruolo responsabile degli obblighi tributari.

I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché di tutti gli altri obblighi dichiarativi individuati dalla legge e dal presente regolamento, sono altresì: - il proprietario che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione; - il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione; - il soggetto che gestisce il portale telematico, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.

Art. 3

Determinazione della misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	IMPORTO GIORNALIERO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO
Appartamento locazione turistico brevi	€ 1,00
Agriturismo	€ 2,00
Bed and Breakfast	€ 2,00
Affittacamere	€ 2,00
Residenze turistiche alberghiere 1 stella	€ 2,00
Residenze turistiche alberghiere 2 stelle	€ 2,50
Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e sosta camper)	€ 2,50
Strutture Alberghiere a 3 stelle	€ 3,00
Strutture Alberghiere a 4 stelle	€ 3,50
Strutture Alberghiere a 5 stelle	€ 4,00

Art. 4

Destinazione del gettito

Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e storici, nonché dei relativi servizi pubblici locali; cura e manutenzione del decoro urbano, viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali, del lungomare ivi compresa la pulizia delle spiagge e delle infrastrutture ai fini turistici.

Art. 5

Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:
 - a) minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) Forze dell'ordine in servizio;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
 - d) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
 - e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.

Art. 6

Gestione degli appartamenti ammobiliati ad uso locazioni turistico brevi

1. Chiunque conceda un appartamento ammobiliato ad uso turistico, ovvero in locazione breve (per affitti fino ad un massimo di 30 giorni) come sopra definito, è obbligato ad iscriversi “all’albo degli appartamenti uso turistico” presso l’Ufficio Tributi del Comune di Paola attraverso un modulo predisposto dal comune, contenente i seguenti dati:
 - Generalità del richiedente;
 - Ubicazione immobile;
 - Numero delle camere, servizi igienici, con precisazione della superficie utile destinazione, in conformità ai requisiti di cui al d.m. sanità 05/07/1975;
 - Numero posti macchina;con allegata planimetria catastale aggiornata e visure.
2. I medesimi soggetti sono obbligati a comunicare:
 - i nominativi degli alloggiati alla Questura competente tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 1 e 2 d.m. 07/01/2013 e dell’art. 1 del d.m. 16/09/2021;
 - i dati aggregati e il certificato di avvenuta trasmissione rilasciato dalla PS sul portale informatico messo a disposizione dal comune di Paola utili ai fini del calcolo di imposta di soggiorno da versare al comune.
3. Gli adempimenti del comma precedente si applicano anche nel caso in cui la locazione ovvero concessione in uso/comodato avvenga tramite agenzia immobiliare ovvero intermediario.

Art. 7

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto

legislativo n. 472 del 1997.

3. Per il mancato versamento al Comune delle somme riscosse e per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato ovvero al proprietario dell'immobile concesso in locazione. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese attraverso il servizio digitale PagoPA, l'unico previsto per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione.
3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 10

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Paola hanno l'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Paola con le modalità indicate nel precedente articolo 9, comma 2;
2. I gestori, in qualità di responsabili degli obblighi tributari di cui al precedente articolo 2 comma 6, hanno l'obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva dovrà versare a suo carico l'imposta di Soggiorno al Comune di Paola con la possibilità di rivalersi in seguito sul cliente inadempiente come disposto con l'inserimento del c. 1-ter all'art. 4 del citato d.lgs. n. 23/2011, dove è stata attribuita al gestore della struttura ricettiva la nuova qualifica di "responsabile del pagamento dell'imposta di

soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi” del tributo.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
4. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili e pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere conto della propria gestione trasmettendo all'Agenzia delle Entrate, dal 01 giugno al 30 giugno di ogni anno, il conto della gestione nelle forme di legge.
5. Gli obblighi del presente articolo si applicano anche ai proprietari degli immobili destinati a locazione turistica ovvero locazione breve e ai soggetti responsabili individuati dall'art.2.

Art. 11

Servizio on-line imposta di soggiorno

1. Il Comune di Paola fornisce agli operatori del settore l'utilizzo di una piattaforma informatica on-line, dove gli stessi dovranno assolvere gli adempimenti inerenti l'imposta di soggiorno e altri obblighi istituzionali.

Art. 12

Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno

1. Con proprio atto deliberativo, la Giunta Comunale provvede, alla nomina di un funzionario comunale responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Al funzionario comunale responsabile dell'imposta è assegnato il compito di provvedere alla organizzazione delle attività legate alla gestione del tributo, predisponendo e adottando gli atti consequenziali.

Art. 13

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» aggiornato con il D.Lgs 101/2018 contenente le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, nei limiti previsti dal GDPR (*General Data Protection Regulation* – regolamento europeo 2016/679) e DL 139/2021 “Disposizione in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2023.

Art. 16
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546